

LVI SEDUTA**(POMERIDIANA)****GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1985****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****indi****del Vicepresidente PIRETTA****INDICE**

Disegno di legge: "Modificazioni alla L.R. 28/7/1981, n. 25, riguardante l'istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale" (46).
(Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 1847
(Risultato della votazione) 1848

L.R. 4 giugno 1985: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impiegato nella campagna antincendi" (CXC VIII), rinviata dal Governo centrale.
(Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 1835
(Risultato della votazione) 1835

L.R. 29 marzo 1984: "Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della L. 24/6/1974, n. 268" (CXC), rinviata dal Governo centrale. (Discussione e approvazione):

MURRU 1836
(Votazione segreta) 1848
(Risultato della votazione) 1848

L.R. 4 giugno 1985: "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali ap-

provate ai sensi della L.R. 19/11/1982, n. 42" (CC), rinviata dal Governo centrale.
(Discussione e riapprovazione):

(Votazione segreta) 1848
(Risultato della votazione) 1848

L.R. 4 giugno 1985: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23/10/1976, n. 62, e determinazione delle misure delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai presidenti, ai vice presidenti e ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (CXC IX), rinviata dal Governo centrale. (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 1848
(Risultato della votazione) 1848

Programma: "Determinazione dell'ammontare del contributo dei cacciatori per l'annata venatoria 1985-86" (Art. 22 L.R. 28/4/1978, n. 32). (P. 4/A). (Discussione e approvazione di ordine del giorno) 1830

Programma: "Modifiche di cui al Titolo 7.1.3./I - gestione ex Casar - del programma d'intervento per il 1979". (L. 24/6/1974, n. 268 L.R. 1/8/1975, n. 33). (P. 3/B). (Discussione e approvazione) 1834

Proposta di legge: "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966, n. 2, 1° marzo 1968, n. 15, e abrogazione della L.R. 19

IX LEGISLATURA

LVI SEDUTA

11 LUGLIO 1985

aprile 1977, n. 14, provvedimenti relativi al Consiglio regionale" (116). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 1830

(Risultato della votazione) 1830

Proposta di legge: "Modifica all'articolo 6 della L.R. 16 marzo 1981, n. 13, sulla composizione dell'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale" (40). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 1830

(Risultato della votazione) 1830

Sull'ordine del giorno:

MURA 1826

SATTA, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio 1826 - 1835

MORETTI 1828

PRESIDENTE 1828

BARRANU 1828

SERRA PINTUS 1830

LADU LEONARDO 1835

La seduta è aperta alle ore 17 e 15.

DADEA, Segretario f.f. dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 luglio 1985, che è approvato.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Per chiedere alla cortesia del Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge numero 116 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966 numero 2, 1° marzo 1968 numero 15, e abrogazione della legge regionale 19 aprile 1977, numero 14, provvedimenti relativi al Consiglio regionale". Chiedo anche l'inversione dell'ordine del giorno per porre questa proposta di legge al primo punto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sulla modifica dell'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pro-

grammazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta è d'accordo, e chiede anche, signor Presidente, alla sua cortesia e all'attenzione del Consiglio, l'iscrizione, se possibile, della legge regionale numero CXC, di attuazione dell'articolo 12 della legge 268 sul fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, rinviata dal Governo e riapprovata da poco in Commissione.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Mura, se non vi sono osservazioni, si intende accolta. Per quanto concerne invece la richiesta dell'assessore Satta che riguarda, se non ho capito male, una legge rinviata, i funzionari del servizio Assemblea mi informano che tale legge non è ancora pervenuta in Aula. Perciò, onorevole Satta, per il momento non è possibile il suo inserimento nell'ordine del giorno. Ciò avverrà non appena arriverà il testo dalla Commissione competente.

Discussione della proposta di legge: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966 n. 2, 1° marzo 1968, n. 15 e abrogazione della legge regionale 19 aprile 1977, n. 14 provvedimenti relativi al Consiglio regionale". (116)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 116 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966, n. 2, 1° marzo 1968, n. 15 e abrogazione della legge regionale 19 aprile 1977, n. 14, provvedimenti relativi al Consiglio regionale". Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccu, relatore.

CUCCU (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli, chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 1

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, modificata con legge regionale 1° marzo 1968, n. 15, è inserito il seguente comma:

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina:

a) l'ammontare della diaria, spettante ai membri del Consiglio regionale, a titolo di rimborso per spese di soggiorno a Cagliari, in misura non superiore a quella fissata dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261; per i Consiglieri regionali, la cui abitazione sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari la stessa diaria è integrata sino ad un massimo del 30 per cento;

b) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai Consiglieri regionali e ai Consiglieri regionali cessati dalla carica, per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal Regolamento interno del Consiglio e per un numero di viaggi in tutto il territorio nazionale non superiore rispettivamente a dodici e a quattro all'anno;

c) l'indennità di carica spettante ai membri dell'ufficio di Presidenza, al Presidente e ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, in misura non superiore all'ottanta per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento;

d) il contributo a favore di ciascun Gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:

1) una quota fissa per tutti i Gruppi, non

superiore a due volte l'indennità consiliare; tale quota non spetta al Gruppo misto se in numero inferiore a tre componenti;

2) una quota variabile in misura non superiore alla metà dell'indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo.

e) il rimborso delle spese di viaggio e l'importo dell'indennità di missione spettanti ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all'estero. L'importo dell'indennità di missione non deve essere superiore a un decimo della diaria mensile se la trasferta ha luogo in Sardegna e può essere maggiorato fino al quaranta per cento se la trasferta è effettuata nella restante parte del territorio nazionale, e fino al cento per cento se la trasferta è effettuata all'estero;

f) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall'articolo 136 del Regolamento interno;

g) i massimali d'assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi d'infortunio derivanti dall'esercizio del mandato consiliare e in genere dall'esercizio dell'attività politica, in misura non superiore a dieci volte l'indennità consiliare ragguagliata ad un anno;

h) un contributo annuo a favore di ciascun Consigliere regionale, non superiore a due volte l'indennità consiliare mensile, da versarsi con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per spese di documentazione, aggiornamento e stampa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 2

Le indennità attribuite al Presidente del Consiglio regionale dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, sono soppresse.

La legge regionale 19 aprile 1977, n. 14 è abrogata.

Ogni altra norma incompatibile con la presente legge è abrogata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sarà indetta in un secondo momento.

Passiamo ora alla proposta di legge presentata dai consiglieri regionali Pili - Atzori V. - Becciu - Chessa - Mereu O. - Mura "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo" (16).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, sulla proposta di legge da lei annunciata, la Com-

missione bilancio non ha espresso questa mattina il parere finanziario ritenendo opportuno un esame anche sul merito del provvedimento. Le disposizioni di carattere finanziario, infatti, sono abbastanza importanti e la Commissione ha ritenuto di doverle esaminare alla luce di ulteriori approfondimenti da parte della Commissione competente a cui ha rinviato questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Moretti, io purtroppo le devo far osservare che la proposta di legge, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio, è stata inserita per scadenza dei termini all'ordine del giorno con l'accordo unanime dei componenti la conferenza dei capigruppo. La Commissione finanze non si è pronunciata sulla parte finanziaria ed il provvedimento è stato richiamato in Aula per essere esaminato. A meno che, quindi, non ci sia una richiesta formale di rinvio in Commissione, il Presidente si conforma alla volontà dell'Aula.

Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, poiché alcuni dei consiglieri che avevano chiesto l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno non sono presenti in Aula mi pare che, per correttezza, sia meglio decidere di non discutere per il momento la proposta di legge (anziché rinviarla in Commissione); invertendo eventualmente l'ordine del giorno e collocandola all'ultimo punto. Credo che ciò sia più corretto nei confronti di coloro che ne avevano chiesto l'iscrizione per decorrenza dei termini; in questo senso si potrebbe venire incontro anche all'esigenza manifestata dal collega Moretti.

PRESIDENTE. L'onorevole Barranu ha avanzato una richiesta di inversione. Poiché non vi sono osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Discussione della proposta di legge concernente "Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, sulla composizione dell'assemblea ge-

nerale dell'Unità sanitaria locale". (40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 40 "Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, sulla composizione dell'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale".

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda Paolo, relatore di maggioranza.

FADDA PAOLO (D.C.), relatore di maggioranza. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murru, relatore di minoranza.

MURRU (M.S.I.-D.N.), relatore di minoranza. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, Segretario:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 è sostituito dal seguente:

"l'Assemblea generale dell'associazione dei Comuni è formata dai Sindaci, nonché da Con-

siglieri comunali o circoscrizionali dei Comuni facienti parte dell'Unità sanitaria locale eletti dai rispettivi consigli comunali nelle seguenti porzioni:

a) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione sino a 3.000 abitanti: dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, e da due Consiglieri;

b) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa da 3.001 e 5.000 abitanti: dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, e da tre Consiglieri;

c) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti: dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, e da quattro Consiglieri, più un Consigliere ogni 3.000 abitanti oltre i 5.000 o frazione superiore a 1.500 abitanti;

d) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione compresa tra i 15.001 e 100.000 abitanti: dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, e da sette Consiglieri, più un Consigliere ogni 5.000 abitanti oltre i 15.000 o frazione superiore a 2.500 abitanti;

e) nei Comuni, o parte di essi, con popolazione oltre 100.000 abitanti: dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, e da venticinque Consiglieri, più un Consigliere ogni 10.000 abitanti oltre i 100.000 o frazione superiore a 5.000 abitanti."

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, Segretario:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

IX LEGISLATURA

LVI SEDUTA

11 LUGLIO 1985

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà in un secondo momento.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 89 concernente: "Norme per la liquidazione e il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della Regione".

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Onorevole Presidente, a nome del gruppo democristiano vorrei chiedere che la discussione di questo disegno di legge venisse sospesa per consentire il rinvio dello stesso a nuovo esame da parte della Commissione, come d'intesa con l'assessore Palmas.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni la richiesta dell'onorevole Serra Pintus si intende accolta.

Approvazione delle proposte di legge n. 116 e n. 40.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione a scrutinio segreto con unica chiamata sulle proposte di legge n. 116 e n. 40.

Risultato della votazione sulla proposta di legge n. 116.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 116.

presenti	59
votanti	58

astenuiti	1
maggioranza	30
favorevoli	56
contrari	2

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione sulla proposta di legge n. 40.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 40.

presenti	59
votanti	58
astenuiti	1
maggioranza	30
favorevoli	54
contrari	4

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle due votazioni:

Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Casula - Chessa - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Floris - Giagu - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Meloni - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu V. - Pes - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Rais - Rojch - Ruggeri - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras.

Si è astenuto: Il Presidente Sanna).

Discussione e approvazione del programma

"Determinazione dell'ammontare del contributo dei cacciatori per l'annata venatoria 1985 - 1986"
(Art. 22 L.R. 28 aprile 1978, n. 32). (P.4/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma n. 4-A "Determinazione dell'ammontare del contributo dei cacciatori per l'annata venatoria 1985-1986". Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

In riferimento all'articolo 22 legge regionale 28 aprile 1978 n. 32, il Comitato regionale faunistico nella riunione del 7 maggio 1985, propone al Consiglio regionale l'ammontare del contributo cacciatori per l'annata venatoria 1985-1986, con le seguenti cifre:

- lire 15.000 per i fucili a un colpo;
- lire 17.000 " " " " due colpi;
- lire 20.000 " " " " più di due colpi.

Tale determinazione rimane invariata rispetto all'anno precedente.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Ordine del giorno Casula - Canalis - Manunza - Montresori - Aresti sull'ammontare dei contributi di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1985-1986.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale della caccia, nella seduta del 7 maggio 1985, per fissare il contributo per l'annata venatoria 1985-1986 in lire 15.000, lire 17.000 e lire 20.000 rispettivamente per i fucili a un colpo, a due colpi e più di due colpi;

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare urbanistica, ecologia e difesa dell'ambiente, caccia e pesca;

delibera

l'ammontare del contributo di cui all'articolo 22, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1985-1986 è fissato in lire 15.000, lire 17.000 e lire 20.000 rispettivamente per i fucili a un colpo, due colpi e più di due colpi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione questo ordine del

giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione della legge regionale 4 giugno 1985 "Disposizioni relative al personale dell'amministrazione regionale impiegato nella campagna antincendi", rinviata dal Governo (CXC VIII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale n. CXC VIII rinviata dal Governo. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, Segretario:

Art. 1

L'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato ad istituire servizi di mensa per il personale dell'Amministrazione forestale regionale addetto alla campagna antincendi svolta dall'Amministrazione regionale.

Potrà usufruire del servizio di mensa il personale impiegato nell'attività connessa al servizio antincendi.

L'organizzazione del servizio di mensa è affidata agli uffici forestali competenti per territorio i quali, per la gestione, potranno avvalersi dei servizi mobili di mensa dei militari dell'Esercito italiano o di altro Corpo militare di stanza in Sardegna. Sono fatte salve le convenzioni stipulate per il servizio di mensa della campagna antincendi 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 2

Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconosciute alla funzionalità della campagna antincendi 1983, 1984 e 1985, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione delle campagne stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in deroga alle vigenti disposizioni e durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 1983, 1984 e 1985, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale del ruolo unico regionale avente la qualifica di "esperto in scienze forestali", "sottufficiale forestale", "guardia forestale", "capo guardia giurata", "guardia giurata", "capo guardiacaccia" e "guardiacaccia", nonché di tutto il personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Azienda foreste demaniali della Regione e del personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, avente la qualifica di "esperto forestale".

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo che sia stato effettivamente impegnato nella campagna antincendi.

La disposizione del primo comma è estesa

al personale del ruolo unico regionale, nonché al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, limitatamente ad un numero di 20 unità complessive che siano state assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi allo svolgimento della campagna antincendi.

Nelle more dell'istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, e sino all'immissione in ruolo del relativo personale, in considerazione dell'esiguità dell'organico dell'area della vigilanza e delle sempre più pressanti esigenze di servizio riconnesse ad attività di prevenzione e repressione dei reati in danno all'ambiente, il personale con qualifica di "sottufficiale forestale", "guardia forestale", "capo guardiacaccia", "guardiacaccia" e "guardia giurata", è autorizzato ad effettuare prestazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di 50 ore mensili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 3

Al personale indicato nel primo comma dell'articolo 2, in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario ivi previsto, è corrisposto un compenso forfettario pari a lire 7.000 per ogni giornata di effettivo servizio con l'uso del mezzo aereo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 4

Ai fini indicati nell'articolo 2, e limitatamente allo stesso periodo di tempo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione statale onde avvalersi della disponibilità di agenti del Corpo forestale dello Stato. La convenzione disciplina le modalità di impiego degli agenti e gli oneri a carico del bilancio regionale per la corresponsione agli stessi dell'indennità di missione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 5

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.500.000.000 per il 1985 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi; le stesse spese fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985: 02016 (art. 3), 02050 (art. 2), 05040 (art. 4) e 05043 (art. 1) ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE.

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10;

L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18, e art. 3 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 100.000.000

Capitolo 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18, e art. 2 della presente legge)

lire 1.000.000.000

05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05040 - Spese per il personale addetto ai servizi di sicurezza antincendi nelle campagne e premi per l'effettiva collaborazione prestata (art. 1, lettera a) e b); L.R. 21 luglio 1954, n. 28; L.R. 18 maggio 1982, n. 11, e art. 4 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 280.000.000

Capitolo 05043 - Spese per la difesa dagli incendi boschivi (art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13; R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 79 della legge finanziaria e art. 1 della presente legge)

lire 120.000.000

Alle sopraccitate spese si fa fronte con lo storno della corrispondente somma di lire 1.500.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista dal punto 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà in un secondo momento.

Discussione e approvazione del programma: "Modifiche di cui al titolo 7.1.3/I - gestione ex Casar - del programma d'intervento per il 1979 (legge 24 giugno 1974 n. 268 - L.R. 1° agosto 1975, n. 33). (P. 3/B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del programma n. 3-B "Modifiche di cui al titolo 7.1.3/I - gestione ex Casar - del programma di intervento per il 1979" (L. 24/6/1974 n. 268, L.R. 1/8/1975, n. 33). Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Nel testo delle "Modifiche al programma d'intervento per il 1979 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna destinate a consentire l'acquisizione degli stabilimenti CASAR e MOSAN al patrimonio regionale" sono apportate le seguenti variazioni.

1) alla fine del quinto comma delle modifiche approvate dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1982 alle parole "...per la Campagna 1983" va aggiunto "e 1984";

2) il sesto comma delle predette modifiche è soppresso ed è sostituito da: "a tal fine le cifre disponibili residue dell'originario stanziamento, destinate alla campagna 1982 e 1983, pari a lire 1.343.332.865, possono essere utilizzate nello stesso titolo di spesa per il ripristino della pas-

sività di gestione registrate dall'ARPOS nel 1984, nonché per l'attuazione di programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione aziendale degli impianti comprendendo anche eventuali linee legate al completamento del ciclo produttivo dell'impresa ex CASAR e MOSAN. La determinazione esatta del contributo sarà effettuata con decreto dell'Assessore dell'industria:

— quanto al ripiano delle passività di gestione, previo esame delle risultanze contabili della gestione;

— quanto ai programmi di manutenzione e di ristrutturazione degli impianti e alla eventuale introduzione di nuove linee di produzione, previo esame e parere di concerto da parte degli Assessorati dell'agricoltura e dell'industria sulla base di una motivata relazione tecnica corredata del relativo progetto degli interventi da attuare a cura della S.I.P.A.S."

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Orrù, relatore.

ORRÙ (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il programma numero 3-B. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio*. Signor Presidente, credo che sia in fase di riproduzione il testo della legge rinviata concernente l'applicazione dell'articolo 12 della legge 268 che avevo testè chiesto fosse inserita all'ordine del giorno. Se ci fosse la possibilità di discuterla e approvarla nell'immediato, sarebbe bene procedervi. Chiedo inoltre, alla cortesia sua e del Consiglio, l'iscrizione (anche se non la discussione immediata) all'ordine del giorno del disegno di legge n. 110 "Variazioni di bilancio concernenti la campagna antincendio per il 1985"; un provvedimento urgente e che si potrebbe esaminare alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu Leonardo. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.C.I.). Chiedo l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge n. 74 "Concessioni di contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto sardo per la storia della resistenza e dell'autonomia", esitata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Ladu, ma il Servizio Assemblea mi comunica che il testo di questa proposta non è pervenuto all'Aula, e quindi non ne è tecnicamente possibile l'inserimento. La proposta di legge sarà inserita non appena sarà pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' una legge importante e necessaria quella... E' una vergogna!

Approvazione della legge regionale 4/6/1985 (CXC VIII).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto della legge regionale 4 giugno 1985: "Disposizioni relative al personale dell'amministrazione regionale impiegato nella campagna antincendi" (CXC VIII) rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	47
contrari	15

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Chessa - Cuccu - Dadea - Deiana - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morrittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu V. - Palmas - Pes - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Sorro - Tamponi - Tidu - Uras.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che per l'esigenza di riprodurre le leggi di cui è stata chiesta la discussione nella seduta odierna, è necessario sospendere la seduta per 5 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 20, viene ripresa alle ore 18 e 37).

Discussione della legge regionale 29 marzo 1984 "Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268" rinviata dal Governo (CXC).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 29 marzo 1984 "Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974 n. 268" rinviata dal Governo (CXC)

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha

domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, io chiedo scusa per questa mia richiesta che può sembrare (ma non credo che lo sia) estemporanea. Lei ha posto in discussione una legge rinviata il cui testo mi è stato consegnato solo in questo momento. Pertanto chiedo, alla cortesia della Presidenza prima e del Consiglio poi, di concedere almeno il tempo per leggerla e per capire che cosa stiamo esaminando. Vorrei, inoltre, che si rispettasse la prassi — sempre osservata in circostanze del genere — di convocare la Conferenza dei Capigruppo — che ha una sua funzione — per vedere se esiste un accordo generale. Diversamente ognuno di noi procede a briglia sciolta, non rispetta certe norme che dovrebbe rispettare e si sente autorizzato a non osservare quel minimo di correttezza che deve caratterizzare il buon andamento dei lavori del Consiglio. Io non so, signor Presidente, se siamo in condizioni di esaminare una legge — sia pure rinviata — il cui testo ci è stato consegnato in questo momento. Del resto, a norma di regolamento, questa legge rinviata oggi non si potrebbe discutere. Ci si consenta pertanto, almeno un tempo di dieci minuti per poterla leggere, dopo di che si vedrà. Se è il caso di discuterla si cercherà — come è prassi — l'accordo delle forze politiche.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, la Presidenza aveva dall'inizio chiaramente e correttamente posto il problema; la richiesta di inserire all'ordine del giorno questi provvedimenti di legge (alcuni dei quali rinviati dal Governo) è stata avanzata in Aula, il Presidente si è rimesso all'Aula, e l'Aula l'ha accolta. Del resto in sede di Conferenza di capigruppo si era deciso, all'unanimità, l'inserimento automatico all'ordine del giorno di tutti quei provvedimenti che nel frattempo fossero stati esitati dalle Commissioni competenti e dalla prima Commissione.

Ora, se lei manifesta questa esigenza, si può cercare di soddisfarla leggendo con la necessaria chiarezza e lentezza il testo della legge rinviata, chiedendo la cortesia all'onorevole

Segretario. In ogni caso bisogna procedere perché il Consiglio sta facendo uno sforzo per concludere i suoi lavori in serata onde evitare di doversi riunire anche domani. Quindi se lei non insiste io andrei avanti pregando l'onorevole Merella di leggere attentamente l'articolato del provvedimento.

Poiché nessun'altro è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Meloni, relatore.

MELONI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

Partecipazione della Regione
ad enti, consorzi, società.

La Regione è autorizzata a partecipare, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società consorziali che si propongono la realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 *bis*.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1 *bis*

Costituzione di un consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese

In attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione utilizza uno speciale fondo per la costituzione di un Consorzio pubblico destinato alla promozione e alla assistenza finanziaria di consorzi o società consortili di imprese, nonché alla erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali.

Il Consorzio è autorizzato a:

— promuovere e partecipare a società costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, con la partecipazione delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 8 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

— favorire la formazione e la gestione di consorzi e società consortili costituiti fra piccole e medie imprese aventi i medesimi requisiti di cui all'alinea precedente.

Il consorzio potrà concedere, sia ai consorzi e alle società di cui al comma precedente, sia ad altre imprese, singole o associate, assistenza tecnica ed organizzativa, nonché assistenza finanziaria secondo le norme della presente legge.

Si estendono a favore dei soggetti previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

Partecipanti al Fondo

La Giunta regionale potrà autorizzare la partecipazione al consorzio di soggetti giuridici pubblici o privati che ne facciano richiesta e che apportino propri mezzi finanziari.

Gli apporti finanziari dei partecipanti andranno ad incremento del patrimonio del consorzio e potranno essere restituiti solo in caso di scioglimento del consorzio stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 *bis*.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2 *bis*

Statuto del consorzio

Il Consorzio sarà disciplinato da uno Statuto approvato dalla Giunta regionale.

Lo Statuto definirà l'organizzazione del consorzio nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 3

Comitato tecnico di gestione

All'attività del consorzio di cui alla presente legge è preposto un comitato tecnico di gestione composto come segue:

a) tre membri nominati dalla Giunta regionale;

b) un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al consorzio che abbia versato una somma non inferiore al tre per cento del conferimento iniziale della Regione.

Ciascun membro dura in carica tre anni.

Le deliberazioni del comitato tecnico di gestione dovranno essere assunte in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina regionale.

La segreteria del comitato sarà costituita con personale messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 4

Presidente del comitato tecnico di gestione

Il Presidente del comitato tecnico di gestione è nominato dalla Giunta regionale fra i membri di cui alla lettera a) del precedente articolo.

Il Presidente è investito di ogni potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 5

Direttive della Giunta regionale
sulle attività del consorzio

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, sentita la competente Commissione consiliare, emanerà direttive sull'attività del consorzio.

Le direttive potranno determinare altresì le modalità di eventuali convenzioni, da stipularsi tra il consorzio ed enti, istituti di credito o società finanziarie operanti in Sardegna, per lo svolgimento dei compiti d'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame del comitato tecnico di gestione e di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 6

Organi di controllo del consorzio

I poteri di controllo sulla gestione e la contabilità del consorzio sono esercitati da un collegio sindacale composto di tre membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale ed il terzo eletto dai partecipanti al consorzio di cui all'articolo 2.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 7

Copertura finanziaria

Alle spese derivanti dalla costituzione e dal finanziamento del consorzio di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento a tal fine destinato nel titolo di spesa 8.2.4/1 del Programma di intervento 1982-1984, concernente i fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 24 giugno 1974, n. 268.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà in un secondo momento.

Discussione del disegno di legge: "Modificazioni alla

legge regionale 28 luglio 1981, n. 25 riguardante l'istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale" (46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge "Modificazione della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, riguardante l'istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale" (46). Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatore.

SERRI (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

I provvedimenti che la legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, assegna alla competenza dell'Assessorato o dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, fatta eccezione per quelli concernenti il personale indicato all'articolo 10 della predetta legge, sono attribuiti rispettivamente alla competenza dell'Assessorato e dell'Assessore all'igiene e sanità.

La Giunta apporterà le conseguenti modifiche al Regolamento approvato con Decreto

del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n. 110.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà in un secondo momento.

Discussione della legge regionale 4 giugno 1985 "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42" rinviata dal Governo (CC).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 4 giugno 1985 "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42" rinviata dal Governo (CC). Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Velio Ortu, relatore.

ORTU VELIO (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 1

La presente legge disciplina nell'ambito territoriale della Regione la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.

Ai fini di cui al precedente comma i posti di organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione regionale, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le opere universitarie, i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, i consorzi per le zone industriali d'interesse regionale, l'Azienda regionale sarda trasporti, l'Ente minerario sardo, l'Ente autonomo del Flumendosa, nonché presso gli enti elencati all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono attribuiti, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo l'ordine della graduatoria di merito, agli idonei di qualifica uguale o corrispondente che prestino servi-

zio presso ogni singolo ente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 2

Dopo l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, il 75 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore, i quali risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso articolo 1, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui in appresso e prestino servizio nell'ambito territoriale della Regione, secondo l'ordine della graduatoria di merito. A tal fine, l'Amministrazione regionale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione i posti disponibili presso gli enti di cui all'articolo 1, distinti per qualifica funzionale e profilo professionale, nonché i contingenti unici regionali, parimenti distinti per qualifica funzionale e profilo professionale, costituiti dagli idonei secondo l'ordine di iscrizione nella corrispondente graduatoria unica regionale che non abbiano trovato sistemazione in applicazione dello stesso articolo 1, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 3

Gli idonei, compresi nei contingenti unici regionali di cui all'articolo 2, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti, sono collocati in soprannumero, con effetto non posteriore al 1° ottobre 1985, nei ruoli organici del personale di qualifica iniziale uguale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio. Detti adempimenti sono comunicati all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni. Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano profili professionali uguali o equiparabili a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi sono collocati in soprannumero presso gli enti che hanno nella dotazione organica profili professionali uguali o equiparabili. Nel caso in cui nelle dotazioni organiche dell'area regionale non sussistano profili professionali uguali o equiparabili rispetto a quelli per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, gli idonei medesimi continuano a prestare servizio presso i rispettivi enti di appartenenza sino a quando non si provvederà all'istituzione, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale, degli enti provinciali per il turismo, dell'Azienda regionale sarda trasporti, dell'Ente minerario sardo, dell'Ente autonomo del Flumendosa e presso gli altri enti regionali di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 25 giugno 1984, n. 33, di qualifiche o profili professionali, anche ad esaurimento, uguali o equiparabili a quelli per cui hanno sostenuto i relativi esami. Gli idonei di cui al presente comma, nel caso in cui non fossero tutti inquadrati con le procedure in esso previste, continuano a prestare servizio presso gli enti di appartenenza fino a quando non siano assegnati agli enti di cui all'articolo 1, a conclusione di appositi procedimenti di riqualificazione professionale che l'Amministrazione regionale organizza a tal fine, comunque non oltre il 31 dicembre 1985. Per quanto previsto dal presente comma l'Amministrazione regio-

nale è autorizzata ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, l'Amministrazione regionale, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNICEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, procede, con uno o più provvedimenti da emanarsi anche in termini successivi, al trasferimento del personale soprannumerario da collocare in posti vacanti dei ruoli organici del personale di qualifica funzionale e profilo professionale uguali o equiparabili dell'ente ricevente, secondo l'ordine inverso di iscrizione nelle graduatorie.

Con le medesime modalità di cui al secondo comma, l'Amministrazione regionale procede al trasferimento di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di qualifica funzionale e profilo professionale uguali o equiparabili dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura comunque non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche e nell'ambito territoriale della provincia in cui l'idoneo presta servizio. Detti trasferimenti possono aver luogo entro e non oltre la data del 1° giugno 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, Segretario:

Art. 4

Ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli, gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore del-

la presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1985, i pubblici concorsi; nonché, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nominativo degli idonei inquadrati ai sensi dell'articolo 1.

Fino a quando non siano espletate le procedure di cui agli articoli 1 e 2, nonché del precedente comma, gli enti sopraspecificati non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto per queste ultime cessa al compimento del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si considerano disponibili, per i fini previsti dalla presente legge, i posti vacanti che, riferiti a profilo professionale uguale o equiparabile rispetto a qualifiche delle graduatorie uniche regionali, non siano destinati alle assunzioni obbligatorie in favore delle categorie protette, né ai pubblici concorsi fatti salvi a norma del primo comma.

L'equiparazione e la corrispondenza tra la qualifica della graduatoria unica regionale ed il profilo professionale esistente presso gli enti di cui all'articolo 1, è disposta d'ufficio dalla Regione, sentite le organizzazioni sindacali degli enti medesimi. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, Segretario:

Art. 5

L'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1 non potranno comunque procedere ad assunzioni fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari di cor-

rispondente personale. Per le province ed i comuni, tale divieto è limitato al 75 per cento dei posti disponibili.

Fino a quando non si sia esaurito il riasorbimento di cui al precedente comma, gli enti di cui sopra sono tenuti all'aggiornamento delle disponibilità mediante comunicazione bimestrale all'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERELLA, Segretario:

Art. 6

Ai fini dell'erogazione delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, l'Amministrazione regionale e gli altri enti indicati nell'articolo 1 devono provare tempestivamente, ai competenti organi dello Stato, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti articoli, in relazione ai termini ivi previsti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERELLA, Segretario:

Art. 7

Agli adempimenti che i precedenti articoli demandano all'Amministrazione regionale, provvede l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione; lo stesso nomina altresì, nei casi di inadempienza, il com-

missario per l'attuazione, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti dalla presente legge.

L'inquadramento in ruolo ai sensi della presente legge è disposto dal competente organo dell'ente ricevente.

Nelle ipotesi non previste dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 16 maggio 1984 n. 138, e, in quanto compatibili, nella legge regionale 19 novembre 1982, n. 42.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, Segretario:

Art. 8

Nei confronti del personale con rapporto a tempo indeterminato a norma dell'articolo 8, comma primo, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, che sia inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale, è riconosciuto per intero, ai fini della determinazione dell'anzianità nella fascia funzionale d'inquadramento, il servizio prestato presso gli enti di cui al precedente articolo 1 in detto rapporto a tempo indeterminato, nonché quello reso per l'attuazione dei progetti predisposti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e quello prestato nella qualità di socio di cooperativa in vigenza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge.

Il personale indicato al precedente comma continua ad essere iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, la norma contenuta nell'articolo 2, alinea terzo del punto 1), della legge medesima.

L'inquadramento nella fascia funzionale superiore di idoneità da parte del personale di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42 è disposto, ai soli effetti giuridici, con effetto dalla data di pubblicazione delle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della predetta legge. Al personale medesimo è riconosciuta, nella nuova fascia funzionale, l'anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza, valutata secondo quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al corrispondente personale che sia inquadrato nei ruoli degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MERELLA, Segretario:

Art. 9

Le spese derivanti dalla sistemazione definitiva del personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali, come previsto dalla presente legge, sono quantificate in complessive lire 26.385.000.000 per l'anno 1985 e in lire 27.355.000.000 per gli anni successivi. A detti oneri si fa fronte per lire 25.260.000.000 con le assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione, sino al 31 dicembre 1986, ai sensi dell'articolo 7, lett. c), della legge 16 maggio 1984, n. 138 e, per le differenze di lire 1.125.000.000 per l'anno 1985 e di lire 2.095.000.000 per l'anno 1986 derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 8, con mezzi propri della Regione.

Al maggiore onere di lire 970.000.000 previsto nell'anno 1986 per l'applicazione dell'articolo 8 si fa fronte con l'aumento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche derivante dal suo naturale incremento.

A partire dall'anno 1987, al predetto onere di lire 25.260.000.000, si fa fronte con i mezzi propri della Regione con l'utilizzo delle risorse già destinate all'applicazione della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento

Capitolo 23106 - Quota assegnata dallo Stato alla Regione per l'attuazione dei provvedimenti diretti alla occupazione giovanile (art. 29, legge 1° giugno 1977, n. 285, D.L. 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, art. 26 septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; D.L. 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, legge 6 febbraio 1981, n. 21, art. 9, legge 7 agosto 1982, n. 526 e legge 16 maggio 1984, n. 138)

lire 380.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

In aumento

Capitolo 01015 - Spese per la pubblicazione e la vendita del Bollettino ufficiale della Regione (art. 17, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa obbligatoria)

lire 5.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indenni-

tà e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18) (spesa obbligatoria)

lire 750.000.000

Capitolo 02019 — Versamento ritenute e contribuzioni al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17; L.R. 30 luglio 1970, n. 6, artt. 8 e 3; L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3°; L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2°, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5; L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4; L.R. 21 aprile 1975, n. 24; L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

lire 40.000.000

Capitolo 02022 — Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)

lire 184.000.000

Capitolo 02023 — Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

lire 70.000.000

Capitolo 02093 — Spesa per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'Amministrazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di qualificazione, di aggiornamento, di specializzazione e di formazione professionale da parte del personale degli enti locali, anche non territoriali, e degli enti pararegionali (art. 39, L.R. 17 agosto 1978, n. 51)

lire 150.000.000

Capitolo 02170 — Stipendi ed altri assegni fissi ai giovani assunti dalla Regione, dagli Enti strumentali regionali e dagli Istituti autonomi delle case popolari, ai fini dell'attuazione dei progetti predisposti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nonché

dei giovani soci di cooperative con le quali i predetti enti hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge, inseriti nelle graduatorie uniche regionali (art. 26 septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, e legge 16 maggio 1984, n. 138) spesa obbligatoria)

lire 306.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 — Fondo speciale per fronteggiare spese occorrenti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 1.125.000.000

mediante riduzione delle sottoelencate "riserve" indicate ai seguenti punti della tabella A:

1) Disegno di legge concernente "Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348"

lire 970.000.000

7) Disegno di legge concernente "Sviluppo degli interventi sociali

lire 155.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà in un secondo momento.

Discussione della legge regionale 4 giugno 1985 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e determinazione delle misure delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti, e ai vice Presidenti ed ai componenti dei

comitati di controllo sugli atti degli Enti locali" rinviata dal Governo (CXCIX).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 4 giugno 1985 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e determinazione delle misure delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti, ai vice Presidenti ed ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali" rinviata dal Governo (CXCIX).

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MERELLA, *Segretario*:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e determinazione della misura delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti, ai Vice Presidenti ed ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi

la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 5

E' istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.

Il predetto Comitato è composto:

a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale;

b) dal responsabile della struttura amministrativa del Comitato regionale di controllo.

Per la elezione degli esperti, del Presidente e del Vice Presidente del citato Comitato e per le relative surrogazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni. I componenti del Comitato regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni di tutti gli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, concernenti i seguenti oggetti:

a) Statuti e regolamenti;

b) tabelle organiche;

c) applicazione degli accordi nazionali relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;

d) assunzione di personale a qualsiasi titolo;

Per quanto attiene all'insediamento, al funzionamento dell'organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Per l'esecuzione delle precedenti norme, il numero dei servizi di cui all'articolo 5 della

legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è elevato a 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 6

Con la procedura prevista dall'articolo 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 16, sono provvisoriamente stabiliti la dotazione organica del Comitato regionale di controllo, distinta per fasce e qualifiche funzionali, ed il conseguente fabbisogno numerico.

Al fine di assicurare il funzionamento del Comitato regionale di controllo, nonché dei Comitati di controllo di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale n. 16, l'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è autorizzata a promuovere il comando di personale di ruolo delle Amministrazioni statali dell'Interno e del Tesoro e degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, da comandarsi ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale e sino a completamento dei fabbisogni numerici di personale degli uffici dei predetti Comitati di controllo, come determinati ai sensi del precedente primo comma e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 1981, n. 102.

Il personale comandato deve possedere qualifiche pari od equivalenti, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza, a quelle indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della predetta legge regionale n. 16.

Qualora i posti previsti nella tabella "B" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978,

n. 51, e successive modificazioni non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere i necessari comandi in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale, per un massimo di 25 unità distinte come segue:

- n. 6 della VI fascia funzionale;
- n. 5 della V fascia funzionale;
- n. 7 della IV fascia funzionale;
- n. 7 della III fascia funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 7

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1985 è incrementato il seguente capitolo:

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione Regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18) (spesa obbligatoria)

lire 300.000.000

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 300.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato Programmazione, Bilancio ed Assetto del Territorio e sono in corrispondenza ridotte di lire 300.000.000 le riserve previste al punto 1 della tabella A allegata alla leg-

ge finanziaria della Regione per il 1985.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02016 (artt. 4 e 5) del bilancio della Regione per il 1985 e al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché, nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione della legge regionale 29/3/1984 (CXC) e del disegno di legge n. 46; riapprovazione della legge regionale 4/6/1985 (CC) e approvazione della legge regionale 4/6/1985 (CXCIX).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto, con unica chiamata sulla legge regionale 29 marzo 1984 "Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268" rinviata dal Governo (CXC); sul disegno di legge "Modificazioni della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, riguardante l'istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale" (46); sulle leggi regionali 4 giugno 1985 "Disposizioni per la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali approvate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42" (CC); e 4 giugno 1985 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e determinazione delle misure delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese ai Presidenti, ai Vice Presidenti ed ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (CXCIX), rinviate dal Governo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA.

Risultato della votazione sulla legge rinviata CXC.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale rinviata dal Governo n. CXC:

presenti	58
votanti	55
astenuti	3
maggioranza	28
favorevoli	41
contrari	14

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 46.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 46:

presenti	58
votanti	55
astenuti	3
maggioranza	28
favorevoli	38
contrari	17

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione a scrutinio segreto sulla legge rinviata n. CC.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla legge rinviata dal Governo n. CC:

presenti	58
votanti	55
astenuti	3
maggioranza	28
favorevoli	39
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale rinviata n. CXCIX.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

IX LEGISLATURA

LVI SEDUTA

11 LUGLIO 1985

votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale
rinviata dal Governo n. CXCIX:

presenti	58
votanti	55
astenuti	3
maggioranza	28
favorevoli	41
contrari	14

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Aresti - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Chessa - Cocco - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda Paolo - Floris - Giagu - Ladu Leonardo - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Merella - Moi -

Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muleda - Mura - Murru - Oppi - Orrù - Ortu Italo - Ortu Velio - Palmas - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna, Carta, Piretta).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno martedì 16 luglio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI